

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA
NUOTO PARALIMPICO E LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA**

Terrassa, lì 4 luglio 2026

Il Sig. **FRANCO RICCOBELLO**, domiciliato in via Appia 2053, 04022 Fondi (LT), rappresentante legale della **FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO** (*qui di seguito denominata FINP*), con sede legale in Italia - *in via delle Tre Fontane 25/29 Roma* - che qui interviene in qualità di Presidente, in virtù dei poteri di rappresentanza che detiene conformemente al suo statuto

e

Il Sig. **ENRIQUE ÁLVAREZ ORCAJO**, con DNI n° 00412345R, a nome e in rappresentanza della **FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA** (*qui di seguito denominata, FEDDF*), con NIF Q2878025B, domiciliato in C/ Ferraz, 16, 28008 Madrid, che qui interviene in qualità di Presidente, in virtù dei poteri di rappresentanza che detiene conformemente al suo statuto.

Le due parti, riconoscendo reciprocamente la capacità giuridica sufficiente per sottoscrivere la presente convenzione

CONVENGONO

I. Che la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, FINP, costituita in Italia il 25 settembre 2010, è l'istituzione responsabile in Italia per la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo del nuoto paralimpico e le sue discipline sportive, ivi inclusa la pallanuoto per persone con disabilità fisiche.

II. Che la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, abbr. FEDDF, è un'istituzione privata polisportiva senza fini di lucro, con funzioni pubbliche delegate, costituita ai sensi della legge 39/2022 dello Sport del 30 dicembre.

III. Che entrambe le entità condividono l'interesse comune di promuovere e sviluppare la pallanuoto per persone con disabilità fisiche, favorendo la pratica sportiva, l'inclusione, lo scambio tecnico e la partecipazione a competizioni nazionali e internazionali.

IV. Che le entità firmatarie desiderano stabilire un quadro di collaborazione stabile per lo sviluppo di programmi sportivi congiunti, attività di sviluppo tecnico, formazione, scambio di esperienze e partecipazione a eventi sportivi relativi alla pallanuoto adattata.

V. Che entrambe le federazioni considerano di reciproco interesse promuovere la cooperazione istituzionale e tecnica tra Italia e Spagna in materia di sport adattato, in particolare nella disciplina della pallanuoto.

VI. Che, in virtù di quanto premesso, le parti convengono di formalizzare la presente Convenzione di Collaborazione secondo le seguenti modalità:

DISPOSIZIONI

1. Obiettivo

La presente convenzione ha lo scopo di stabilire i termini della collaborazione tra la FINP e la FEDDF per la promozione e lo sviluppo della pallanuoto per persone con disabilità fisiche, comprese le attività di formazione, tecnologia, scambi sportivi e organizzazione di competizioni ed eventi.

2. Aree di collaborazione

Le parti collaborano, tra l'altro, nei seguenti settori:

- a. Scambio di conoscenze tecniche e metodologiche relative alla pallanuoto adattata.
- b. Organizzazione congiunta di attività sportive, allenamenti, seminari, manifestazioni e competizioni amichevoli.
- c. Partecipazione congiunta a eventi sportivi organizzati da una delle parti
- d. Sviluppo di programmi di formazione per tecnici, arbitri, classificatori e personale specializzato.
- e. Promozione internazionale della pallanuoto adattata e promozione di buone pratiche in materia di inclusione sportiva.

3. Competizioni e attività sportiva

- a. Le parti potranno collaborare all'organizzazione di tornei, incontri amichevoli e attività internazionali di pallanuoto adattato.
- b. Ogni federazione è responsabile della designazione e della certificazione dei propri atleti, tecnici e personale che partecipa alle attività organizzate nel quadro del presente accordo.
- c. Le condizioni tecniche, organizzative ed economiche di ciascuna attività possono essere definite mediante allegati o accordi specifici complementari.

4. Interscambio istituzionale e tecnico

Entrambe le federazioni promuoveranno incontri periodici tra i rispettivi responsabili tecnici e dirigenti al fine di scambiare esperienze e coordinare azioni congiunte per lo sviluppo della pallanuoto adattata.

5. Comunicazione e promozione

La FINP e la FEDDF si impegnano a diffondere la sottoscrizione e l'attuazione della presente convenzione attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionale, inclusi siti web e social network.

Inoltre, entrambe le parti possono utilizzare i rispettivi loghi e denominazioni esclusivamente per gli atti relativi alla presente convenzione e previo accordo dell'altra parte.

6. Esonero da responsabilità lavorative e civili

Ogni Federazione sarà responsabile unicamente del proprio personale, spettando ad esso l'adempimento di tutti gli obblighi lavorativi, fiscali, di Sicurezza Sociale e di prevenzione dei rischi professionali derivanti dalla sua attività, senza che vi sia alcun rapporto di lavoro tra una federazione e il personale dell'altra.

Ogni Federazione si farà carico anche della contrattazione delle assicurazioni obbligatorie necessarie per lo svolgimento delle proprie attività e la copertura dei suoi partecipanti.

7. Commissione di monitoraggio

Viene concordata la creazione di una commissione di monitoraggio composta da almeno un rappresentante di ciascuna delle federazioni firmatarie.

Tale commissione ha i seguenti compiti:

- a. Sorvegliare l'attuazione della presente convenzione.
- b. Coordinare attività e programmi congiunti.
- c. Valutare i risultati delle azioni svolte.
- d. Proporre nuove linee di collaborazione.

La commissione si riunirà almeno una volta all'anno e potrà tenere riunioni supplementari su richiesta di una delle parti.

8. Protezione dei dati e riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD), nonché la normativa nazionale applicabile in ciascun paese.

Inoltre, le parti manterranno la riservatezza sulle informazioni e sui documenti scambiati ai sensi della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione dell'altra parte.

9. Validità

La presente convenzione avrà una durata di un (1) anno dalla data della sua firma, con rinnovo automatico per periodi annuali successivi salvo rinuncia espressa da una delle parti.

Ciascuna delle parti può risolvere l'accordo mediante comunicazione scritta all'altra parte con almeno trenta (30) giorni di anticipo.

Il grave inadempimento degli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione dà facoltà all'altra parte di porvi risoluzione immediata.

La risoluzione della convenzione non dà diritto ad alcun risarcimento tra le parti.

10. Natura giuridica e giurisdizione

La presente convenzione ha natura privata ed esprime unicamente la volontà di collaborazione tra le parti.

Le questioni controverse che possono sorgere in relazione alla loro interpretazione o esecuzione saranno risolte di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo, entrambe le parti si sottopongono espressamente alla giurisdizione dei Tribunali di Madrid, Spagna.

PRIMA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA

Le parti possono sottoscrivere allegati o addenda alla presente convenzione per realizzare programmi, attività o progetti specifici connessi al suo oggetto.

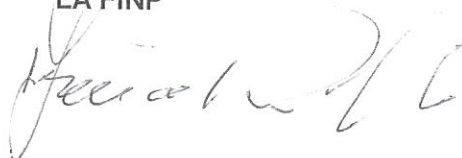
SECONDA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA

Relazioni internazionali e partecipazione agli eventi

1. Le parti collaboreranno per facilitare la partecipazione di atleti e squadre a competizioni ed eventi internazionali di pallanuoto adattato.
2. Ogni federazione sarà responsabile della validazione delle sue rispettive delegazioni sportive.
3. Le spese derivanti dalla partecipazione ad attività internazionali saranno a carico di ciascuna federazione nei confronti dei propri sportivi, tecnici e rappresentanti, salvo accordo specifico contrario.

E affinché ciò sia debitamente constatato e produca i suoi effetti, a prova di conformità, entrambe le parti firmano la presente convenzione in duplice copia e con un solo effetto, nel luogo e alla data indicati nell' intestazione.

LA FINP



Franco Riccobello

LA FEDDF



Enrique Álvarez Orcajo